

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1019 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/840

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione ⁽²⁾, durante un esercizio finanziario le autorità responsabili devono svolgere controlli sul posto di natura operativa che vertano almeno sul 20 % del numero dei progetti in corso d'esecuzione durante quell'esercizio finanziario.
- (2) La pandemia di Covid-19 ha colpito gli Stati membri in un modo che non ha precedenti. A causa della crisi gli Stati membri hanno dovuto imporre restrizioni alla libertà di circolazione sul loro territorio, che hanno reso difficile svolgere controlli sul posto.
- (3) Per offrire flessibilità alle autorità responsabili dell'esecuzione dei controlli sul posto, è opportuno modificare le disposizioni vigenti in modo da evitare ritardi nella procedura di liquidazione dei conti. Per ottenere tale flessibilità è opportuno accordare alle autorità responsabili la possibilità di ottemperare ai requisiti per i controlli sul posto di natura operativa in una fase successiva del periodo di programmazione qualora, a causa della pandemia di Covid-19, il minimo annuale del 20 % del numero di progetti eseguiti durante un esercizio finanziario non possa essere raggiunto nel corso di tale esercizio finanziario.
- (4) L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 e di conseguenza è vincolata dal presente regolamento.
- (5) Il Regno Unito è vincolato dal regolamento (UE) n. 514/2014 e di conseguenza è vincolato dal presente regolamento. Conformemente all'articolo 138 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽³⁾, il diritto dell'Unione applicabile, comprese le norme sulle rettifiche finanziarie e sulla liquidazione dei conti, continua ad applicarsi al Regno Unito dopo il 31 dicembre 2020 fino alla chiusura di tali programmi e azioni dell'Unione.
- (6) La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 né dal presente regolamento.
- (7) Considerata l'urgenza determinata dalla pandemia di Covid-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato «Fondi Asilo, migrazione e integrazione e Sicurezza interna» istituito dall'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 514/2014.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/840,

⁽¹⁾ GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/840 della Commissione, del 29 maggio 2015, sui controlli effettuati dalle autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 134 del 30.5.2015, pag. 1).

⁽³⁾ GU CI 384 del 12.11.2019, pag. 1.

